

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 3<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari esteri e colonie)

MARTEDÌ 3 LUGLIO 1956

(24<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BOGGIANO PICO

### INDICE

Disegno di legge:

« Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare e civile trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato » (1159) (D'iniziativa dei senatori Taddei ed altri) (Seguito della discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 191, 194, 195
FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	192, 194
GALLETTO, <i>relatore</i> . . . . .	194
TADDEI . . . . .	191, 193, 194, 195

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Amadeo, Boggiano Pico, Cianca, Ferretti, Galletto, Guariglia,

(1) Il titolo del disegno di legge risulta così modificato: « Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato ».

Lussu, Martini, Molè, Negarville, Pastore Ottavio e Santero.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Taddei.

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Folchi.

AMADEO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Taddei ed altri: « Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare e civile trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato (1159).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Taddei ed altri: « Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare e civile trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato ».

TADDEI. Nell'ultima seduta avevo acconsentito a stralciare dal disegno di legge alcuni articoli, al fine di rendere l'approvazione più agevole. Su queste modificazioni aveva convenuto anche il rappresentante del Governo, che oggi però presenta un nuovo testo, il quale ripete in parte quello da me proposto, e che quindi può formare oggetto ormai della nostra discussione. Debbo però fare due riserve, che ora esporrò brevemente.

All'atto dello scioglimento del Ministero dell'Africa italiana, una parte di questo personale (la massima parte) fu congedata; alcuni dovettero rimpatriare, e furono i più. Solo una minima parte rimase in Italia: esattamente 51 elementi; 12 di questi furono tratti nell'Arma dei carabinieri e rimasero militari. La mia proposta si estendeva a tutta la categoria, e in effetti io non trovo alcuna differenza fra gli interessati, anche dal punto di vista giuridico. Il disegno di legge da me proposto mira infatti a concedere un beneficio a tutti i militari coloniali che dal 1943, anno del ripiegamento delle nostre truppe in territorio italiano, fino al 1953, data di scioglimento del Ministero dell'Africa italiana, e perciò per un periodo di circa dieci anni, prestarono effettivo servizio alle dipendenze dei vari comandi militari presso i quali erano addetti.

Non vedo perciò la ragione di limitare il beneficio soltanto a coloro che sono rimasti in Italia.

La seconda riserva si riferisce alla particolare concessione, che avrei voluto fosse accordata ai militari che ne avessero fatta domanda, di continuare a prestare servizio nelle Forze armate o di essere eventualmente assunti in altre Amministrazioni dello Stato, sempre che fossero in possesso di tutti i requisiti fisici, intellettuali e culturali. Nel testo proposto dal Governo questo beneficio è tolto. Attualmente sono in servizio dodici militari della Arma dei carabinieri i quali, anzichè essere congedati nel 1953 all'atto dello scioglimento del Ministero dell'Africa italiana, furono tratti con lodevole senso di opportunità e di umanità. Questi dovrebbero essere congedati. Io non vedo il motivo per cui, se si è considerato che potessero prestare un buon servizio fino ad ora, non lo potrebbero invece d'ora in avanti. Ricordiamoci d'altronde che una cosa è essere congedati dopo diciannove anni, sei mesi e un giorno di servizio, col minimo della pensione (che corrisponde grosso modo a quanto questi militari attualmente percepiscono sotto il titolo dell'assistenza) ed altra cosa è essere congedati con un numero superiore di anni di servizio.

La possibilità di riassunzione si applicherebbe soltanto a tre o quattro persone. Stabilendo che tale riassunzione è subordinata al giudizio insindacabile delle Amministrazioni interessate, credo che si offra la massima garanzia per lo Stato. Nessun danno può infatti derivare dall'assicurare a costoro la sola possibilità di presentare una domanda di riassunzione in servizio, lasciando libera l'Amministrazione di accettarla.

Queste sono le due riserve che in coscienza ritengo di dover fare alla proposta del Governo. Per tutto il resto niente avrei da eccepire — anche se su qualche punto nell'intimo dissento — per la ragione essenziale che desidero vedere approvato il disegno di legge.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Nel dare atto dello sforzo compiuto, per una causa che condividiamo, nel mettere a punto il nuovo testo del disegno di legge, vorrei che la Commissione riconoscesse anche il favore col quale il Ministero degli esteri ha costantemente guardato al problema, di cui, con tanto intelletto d'amore, il senatore Taddei ed alcuni suoi autorevoli colleghi si sono preoccupati. Purtroppo in questa sede non posso che ripetere quanto dissi già altra volta. Il senatore Taddei, che così simpaticamente ha diviso le fatiche dell'*iter legis*, non può darmi torto quando affermo che si è fatto il possibile per andare incontro alle legittime istanze di un numero, del resto così limitato, di persone. Purtroppo abbiamo incontrato dei limiti presso i Ministeri interessati della difesa e del tesoro.

Il testo che ho oggi l'onore di proporre alla Commissione è il frutto di questo faticoso compromesso; più in là non si sarebbe potuti andare. Rispettoso servitore del Senato, tuttavia, per obbligo di ufficio ed anche per mio convincimento interiore, dovrei essere contrario a nome del Governo a qualunque modificazione si volesse introdurre al testo che con tanta fatica è stato predisposto, anche tenendo conto dell'onere finanziario che comporta.

In particolare vorrei brevemente accennare ad alcuni precedenti. In ordine al disegno di legge del senatore Taddei furono anzitutto presi contatti diretti da parte di un rappresentante del Ministero degli esteri coi rappre-

sentanti dei Ministeri della difesa e del tesoro, per concretare le proposte dell'Amministrazione sul disegno di legge. Il rappresentante del Ministero della difesa ha riferito che l'Amministrazione non poteva addossarsi l'onere derivante dall'attribuzione dei vari benefici previsti nel detto disegno di legge per assoluta deficienza di disponibilità di bilancio, nè incaricarsi della liquidazione dei benefici che potrebbero essere concessi, non essendo in condizione gli uffici della medesima Amministrazione di valutare il servizio prestato dagli interessati alle dipendenze dei cessati Governi coloniali.

Circa la proposta contenuta nell'articolo 2, che prevede fra l'altro l'inquadramento degli ex militari coloniali nelle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, la quale attualmente mantiene in servizio dodici di detti militari, ha riferito che nove di essi hanno già raggiunto i limiti di età e di servizio per essere collocati in congedo, e non sarebbe opportuno concretare una speciale norma di legge da applicare soltanto alle rimanenti unità, le quali peraltro potrebbero anche avere diritto alla pensione, ove fosse concessa la maggiorazione di anzianità di cinque anni prevista alla lettera e) dell'articolo 1 del disegno di legge.

Il Ministero del tesoro, dal canto suo, ha dichiarato che la Ragioneria generale dello Stato deve confermare il suo parere assolutamente contrario all'applicazione della proposte contenute negli articoli 2 e 3 del testo presentato dal senatore Taddei, circa l'inquadramento del personale interessato nelle Forze armate dello Stato e nei ruoli speciali transitori delle varie Amministrazioni, convenendo tuttavia che la maggior parte delle proposte dell'articolo 1, compresa la maggiorazione dell'anzianità di cinque anni agli effetti della liquidazione dei vari trattamenti di quiescenza, possa essere accolta.

In definitiva si ritiene dunque che non si possa insistere sul contenuto dell'articolo 2, soprattutto per la considerazione che nel nuovo disegno di legge proposto dal Governo i suddetti militari avrebbero assicurato un trattamento di quiescenza simile a quello spettante ai pari grado nazionali. Infine, per quanto riguarda l'articolo 3 del disegno di legge del se-

senatore Taddei, non si è creduto di poterlo accogliere in considerazione che i quattro elementi, che forse avrebbero potuto beneficiarne, non sono più in Italia e si sono procurate occupazioni per conto proprio.

Per tutte queste considerazioni, proponendo il nuovo testo si ritiene di attuare il criterio della maggiore comprensione della posizione dei militari considerati, assicurando il più equo trattamento possibile. Ed è appunto tale testo che il Governo ha l'onore di sottoporre alla vostra approvazione.

**TADDEI.** Prendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, che ha messo in evidenza l'onere che dovrebbe sopportare il Ministero della difesa se dovesse mantenere in servizio questi pochi militari. Ma il ragionamento non mi sembra del tutto plausibile, perchè col disegno di legge da me proposto non si tende affatto a modificare l'organico delle Forze armate e in particolare quello dell'Arma dei carabinieri. Se vi sono dodici coloniali, non vedo in qual modo sorga un particolare onere per quel Dicastero. D'accordo che questi individui hanno raggiunto o raggiungeranno con la maggiorazione dei cinque anni il minimo per andare in pensione, ma rimane valida la mia considerazione, che altro è andare in pensione avendo maturato il minimo ed altro è andarci col massimo degli anni di servizio.

Inoltre si vogliono limitare i benefici a coloro che sono rimasti in Italia, cioè soltanto a cinquantun persone, in luogo delle centosettantatre che erano state prese in considerazione all'inizio. A questo proposito bisogna fare due considerazioni. La prima è di ordine finanziario. I 28 milioni stanziati per il provvedimento sarebbero dovuti servire per tutti e non solo per una parte del personale coloniale di cui ci occupiamo. Tenuto conto poi del fatto che una parte di esso non graverebbe più sul capitolo del bilancio di cui alla legge del 1953, in pratica l'onere scende ancora al di sotto del livello di 28 milioni. In sostanza la spesa viene ridotta per lo meno di un terzo.

In secondo luogo vedo in questa discriminazione un'assoluta ingiustizia. Ma se, malgrado queste considerazioni, si continua a trovare altre difficoltà per ostacolare l'approvazione

3<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari esteri e colonie)24<sup>a</sup> SEDUTA (3 luglio 1956)

delle mie proposte, ebbene sono il primo a dichiarare che è meglio farla finita allo stato attuale delle cose e chiudere la questione. Desidero che queste mie dichiarazioni rimangano nel resoconto della seduta.

GALLETTO, *relatore*. Le riserve da me a suo tempo presentate circa l'assenza del parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, cadono oggi davanti al testo presentato dal Governo, testo che, dopo l'illustrazione fatta dall'onorevole rappresentante del Ministro degli esteri, e pur apprezzando le riserve del senatore Taddei, ritengo debba essere approvato dalla nostra Commissione. Senatore Taddei, se si dovranno lamentare delle sperequazioni o se si dovessero riscontrare lacune o addirittura concrete ingiustizie, potremo provvedere successivamente con altro disegno di legge; nel frattempo però saremo venuti incontro alla attesa di una categoria di personale.

TADDEI. Nell'ipotesi che fosse accolto il testo proposto dal Governo, vorrei fare la seguente raccomandazione. I militari rimpatriati che non beneficerebbero di queste provvidenze hanno tuttavia servito il nostro Paese dieci anni più a lungo di quelli ai quali è stata concessa la pensione per effetto delle determinazioni della Organizzazione delle Nazioni Unite, e che riceverebbero la liquidazione della pensione all'atto della cessazione delle ostilità.

Ora raccomando vivamente all'onorevole rappresentante del Governo di far presente ai Consolati — i quali debbono provvedere alla liquidazione di queste competenze — che sia tenuto conto non soltanto della durata del servizio fino all'atto della cessazione delle ostilità, ma anche del servizio prestato nei dieci anni successivi da questo personale recentemente rimpatriato.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho difficoltà ad accogliere questa raccomandazione, col che naturalmente non impegno il Governo; la accolgo soprattutto perchè le parole del senatore Taddei — più profondo di me nel calcolare gli oneri del provvedimento — mi fanno sperare che questa lata interpretazione della legge sia resa possibile dai risparmi che si potrebbero realizzare

per altri titoli. Quindi, se in sede di applicazione della legge si potrà compiere un'opera di maggiore equità, il senatore Taddei può essere certo che da parte del Ministero degli esteri non mancherà la buona volontà, pur se debbo sottolineare che il valore normativo della legge dipenderà del testo che sarà approvato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

GALLETTO, *relatore*. Chiedo che si prenda per base della discussione il nuovo testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dal Governo:

#### Art. 1.

Ai militari, già appartenenti ai reparti indigeni dei cessati Governi coloniali che, in conseguenza degli eventi bellici, sono stati inquadrati nei nuclei di Napoli, alla dipendenza del Comando del Deposito misto speciale, o di Roma, alla diretta dipendenza del Ministero dell'Africa Italiana e che tuttora si trovano in Italia, spetta il seguente trattamento:

a) liquidazione di pensione ordinaria, da computarsi secondo le norme vigenti per i militari nazionali dell'Esercito e sulla base degli assegni attribuiti ai militari stessi di grado equiparato, e con effetto dalla data della loro cessazione effettiva dal servizio;

b) maggiorazione di anzianità non superiore a cinque anni per coloro che, alla data di assegnazione della pensione ordinaria, non avessero compiuto il minimo di servizio utile per conseguirla;

c) liquidazione di pensione privilegiata ordinaria per coloro che abbiano riportato ferite, mutilazioni od infermità in servizio e per causa di servizio, secondo le norme vigenti per i militari nazionali, e nella misura prevista per i corrispondenti gradi dell'Esercito;

d) liquidazione della pensione di guerra secondo le disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, qualora abbiano riportato in guerra ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro, ed ai loro congiunti, in caso di morte. La decorrenza della pensione o dell'assegno è fissata dalla data di acquisto della cittadinanza italiana da parte degli aventi diritto. Le somme eventualmente corrisposte a titolo di pensione, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si intendono abbionate;

e) indennità di congedamento nella misura di un mese degli assegni percepiti nell'ultimo mese di servizio in Italia per ogni anno di servizio per coloro che, malgrado la eventuale maggiorazione di cui alla precedente lettera b), non avessero conseguito il diritto alla pensione ordinaria.

*(È approvato)*

#### Art. 2.

Per usufruire dei benefici di cui all'articolo 1 gl'interessati, nel termine massimo di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, dovranno presentare documentata domanda alle Amministrazioni interessate, e specificatamente al Ministero del tesoro — Direzione generale per le pensioni di guerra — per il beneficio di cui alla lettera d), ed al Ministero degli affari esteri per gli altri benefici.

*(È approvato)*.

#### Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, e valutato in lire 28.000.000 si provvederà con i fondi già stanziati nel capitolo 629 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57, e con i fondi stanziati nel capitolo 50 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio predetto.

*(È approvato)*.

TADDEI. Essendo stati approvati gli articoli del testo ministeriale, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto in votazione il disegno di legge nel complesso.

*(È approvato)*.

*La seduta termina alle ore 10,25.*

Dott. MARIO CARONI  
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.